

N. 00381/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Società Greenlife S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Comandé, con domicilio eletto presso l'Avv. Maurizio  
Palladini, in Parma, borgo S. Biagio n. 6;

contro

Comune di Bibbiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
Paolo Coli con domicilio eletto presso l'Avv. Mario Ramis in Parma, borgo G.Tommasini n. 20;  
Asl 103 - Reggio Emilia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna -  
Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Asl 103 - Reggio Emilia -Dipartimento Sanità Pubblica;  
Servizio Igiene Pubblica Re Sud-Distretto di Montecchio Emilia, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Latteria Sociale Nuova S.C.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'Avvocato Gabriele Gilioli con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma,  
piazzale Santafiora n. 7;  
Idealgraf S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avvocato Isotta Rupi presso la quale elegge domicilio, in Parma, viale Toschi n. 4;  
Comitato "No al Cogeneratore A Bibbiano" non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Responsabile del 3° Servizio "Assetto ed uso del territorio-  
ambiente" datato 10 febbraio 2016, notificato alla ricorrente a mezzo *pec* in data 10 febbraio 2016  
con nota di trasmissione prot.n.1229 del 10 febbraio 2016, nella parte in cui, a seguito di rinnovata  
istruttoria, "conferma ... il proprio provvedimento del 14 marzo 2014 prot.n.2903 e, dunque, che

*sino all'espletamento di tutti gli accertamenti di cui in narrativa l'impianto di cogenerazione dovrà essere spento";*

ove occorra:

dei provvedimenti adottati dal Responsabile del 3° Servizio "Aspetto ed uso del territorio-ambiente" datati 7 e 14 marzo 2014, 2 maggio 2014, 9 e 18 giugno 2014, 19 luglio 2014, 17 ottobre 2014, 11 febbraio 2015, 20 luglio 2015 e 11 novembre 2015 in quanto richiamati nel provvedimento adottato dal medesimo Responsabile in data 10 febbraio 2016;

ove occorra, dei verbali nn.1 del 5 settembre 2014, 2 del 3 ottobre 2014, 3 del 10 febbraio 2015 e 4 del 4 novembre 2015, del Tavolo tecnico istituito con provvedimento del Responsabile del 3° Servizio "Aspetto ed uso del territorio-ambiente" del 9 giugno 2014 in quanto richiamati nel provvedimento del 10 febbraio 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bibbiano, della Latteria Sociale Nuova S.C.R.L. e di Idealgraf S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Agli inizi dell'anno 2014 la Società A2B installava all'interno dell'area industriale del Comune di Bibbiano un cogeneratore a olio vegetale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la cui attivazione provocava reazioni da parte dei residenti e degli operatori economici presenti in zona che lamentavano la presenza di emissioni nocive nell'ambiente ritenute essere provocate dal funzionamento dell'impianto.

L'Amministrazione, preso atto delle suesposte rimostranze e incontrate le parti (cittadini e Amministratore Delegato della Società) alla presenza di tecnici comunali e dell'ARPA (18 febbraio 2014) concordava con gli intervenuti di avviare una fase di monitoraggio dell'impianto mediante l'impiego di una stazione mobile di rilevamento e richiedendo nel contempo ad A2B la trasmissione della "Verifica delle emissioni" e del "Collaudo acustico" (richiesta evasa il 3 marzo successivo).

Con nota del 14 marzo 2014 il Comune disponeva lo spegnimento dell'impianto dalle ore 08.00 del giorno 17 successivo subordinando la riaccensione del medesimo "alla puntuale verifica dei risultati emersi nella fase di monitoraggio e dalla verifica degli effetti delle emissioni sui lavoratori

*delle attività produttive limitrofe provocate dai continui cattivi funzionamenti dell'impianto nelle fasi di monitoraggio"* (A2B comunicava il 18 marzo 2014 di aver ottemperato a quanto disposto).

In data 19 aprile 2014 pervenivano al Comune gli esiti della *"Campagna rilevamento qualità dell'aria"* condotta da ARPA che, relativamente all'impianto in questione, rappresentava che *"viste le continue interruzioni di funzionamento, la posizione del laboratorio mobile sotto vento all'impianto solo in alcune ore della giornata, la brevità della campagna e soprattutto l'impossibilità di effettuare un monitoraggio manuale con campionatori passivi di inquinanti "traccianti" del funzionamento dell'impianto stesso (causa spegnimento anticipato), non è stato possibile valutare eventuali relativi contributi significativi"*.

Con atto del 2 maggio 2014 il Comune preso atto dell'incompletezza dell'istruttoria e di ulteriori segnalazioni pervenute circa la pretesa nocività delle emissioni, fissava un ulteriore termine di 40 giorni per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli del caso confermando il precedente provvedimento del 14 marzo (spegnimento dell'impianto).

Con nota del 14 maggio 2014, preso atto *"degli inconvenienti verificatisi nella fase di accensione dell'impianto di cogenerazione di proprietà della Ditta A2B nella zona artigianale di Corniano con segnalazioni di disturbi alla salute da parte di alcuni dipendenti"* e *"ritenendo necessario valutare ed approfondire gli inconvenienti lamentati alla salute di alcuni dipendenti e individuare le azioni necessarie da adottare a tutela della salute pubblica"*, il Comune convocava una riunione dei soggetti interessati (alla quale partecipavano AUSL e ARPA) all'esito della quale (21 maggio 2014) veniva decisa l'istituzione di un Tavolo Tecnico aperto al contributo, fra le altre parti, della Società proprietaria dell'impianto.

Il Tavolo tecnico veniva istituito con atto del 9 giugno 2014 con il quale veniva contestualmente prorogato il termine per l'espletamento degli accertamenti e verifiche relative al funzionamento dell'impianto confermando espressamente il precedente provvedimento del 14 marzo 2014.

Con successivo atto del 18 giugno 2014 le parti, compresa A2B, venivano invitate a nominare un proprio rappresentante tecnico in seno al *Tavolo* e contestualmente veniva nuovamente confermato il provvedimento del 14 marzo 2014.

Con atto del 19 luglio 2014 il Comune richiamava l'intervenuta istituzione del Tavolo tecnico sollecitando A2B a nominare un proprio rappresentante fissando nel contempo un ulteriore termine di 90 giorni per il completamento delle *"attività del tavolo tecnico e gli accertamenti istruttori da questo individuati"*.

Con il medesimo atto veniva confermato ancora una volta il precedente provvedimento del 14 marzo 2014.

Con atto del 17 ottobre 2014 il Comune, rilevata la necessità di ulteriore tempo per proseguire le attività in corso, prorogava di 120 giorni il termine per l'espletamento delle stesse e, preso atto del sopravvenuto stato di liquidazione della Società proprietaria dell'impianto, disponeva l'integrazione del Tavolo tecnico con il Liquidatore di A2B. Contestualmente confermava il nuovamente il provvedimento del 14 marzo 2014.

Intervenuto il fallimento di A2B, il Comune con nota del 12 gennaio 2015 chiedeva al liquidatore la nomina di un nuovo tecnico quale rappresentante ai lavori del Tavolo tecnico (nominativo comunicato con nota del 14 gennaio 2015).

Nel corso della terza seduta del Tavolo tecnico (10 febbraio 2015) ARPA evidenziava che A2B non aveva fornito il certificato analitico degli oli utilizzati per la combustione.

Con provvedimento dell'11 febbraio 2015 il Comune fissava un ulteriore termine di 180 giorni confermando lo spegnimento dell'impianto sino alla conclusione degli accertamenti.

In data 20 luglio 2015, preso atto della necessità di un accesso presso l'impianto ma dell'indisponibilità nell'immediato di alcuni componenti del Tavolo tecnico, il Comune prorogava il termine di 90 giorni e riconfermava il provvedimento del 14 marzo.

All'esito della quarta riunione del Tavolo tecnico del 4 novembre 2015 il Comune apprendeva che l'odierna ricorrente era subentrata alla Società Reggjomarmi, già proprietaria dei suoli dati in comodato a A2B, e aveva acquisito l'impianto dalla procedura fallimentare.

Con provvedimento dell'11 novembre 2015 il Comune, prendeva atto dell'inserimento nel tavolo tecnico del rappresentante della ricorrente, differiva il termine di conclusione degli accertamenti di 90 giorni e confermava il provvedimento del 14 marzo 2014.

Con atto del 10 febbraio 2016 infine, in ragione del richiamato subentro della ricorrente nelle posizioni di A2B e della necessità di consentire al tecnico designato in rappresentanza di quest'ultima di evadere la richiesta di ulteriori dati relativi all'impianto richiesti all'esito del sopralluogo da porre nella disponibilità del Tavolo tecnico, differiva il termine di conclusione del procedimento di ulteriori 120 giorni confermando lo spegnimento dell'impianto come disposto dal più volte citato provvedimento del 14 marzo 2014.

L'odierna ricorrente, subentrata nella titolarità dell'impianto in virtù dell'atto di cessione del ramo di azienda intervenuto dopo il fallimento di A2B, impugnava con ricorso notificato l'8 aprile 2016 il provvedimento del 10 febbraio 2016 (unitamente ai precedenti provvedimenti intervenuti negli anni 2014 e 2015, in epigrafe specificati, ed ai verbali del Tavolo tecnico istituito dal Comune) premettendone la natura autonomamente lesiva dell'atto e deducendo:

con il primo motivo di ricorso, sul presupposto che l'atto impugnato fosse da qualificarsi come un'ordinanza contingibile e urgente, la violazione degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in ragione dell'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti che ne legittimerebbero l'adozione (pericolo attuale non fronteggiabile con gli ordinari mezzi, adeguatezza della misura e motivazione), nonché, l'incompetenza del Dirigente atteso che il potere di adottare tali misure sarebbe riservato al Sindaco;

con il secondo motivo di ricorso eccesso di potere per difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti lo spegnimento dell'impianto non essendo documentato il rischio per la salute dei cittadini assunto a presupposto dell'impugnata misura.

L'Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, premessa l'estraneità dell'impugnata nota del 10 febbraio 2016 alla tipologia provvedimento di cui agli artt. 50 e 55 del TUEL, eccepiva:

la tardività dell'impugnazione degli atti intervenuti negli anni 2014 e 2015, tempestivamente comunicati alla dante causa della ricorrente allora proprietaria dell'impianto, stante lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a.;

l'inammissibilità dell'impugnazione dei verbali del Tavolo tecnico poiché privi di spessore provvedimento;

l'infondatezza nel merito delle avverse doglianze.

Latteria Sociale Nuova S.c.r.l. si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza nel merito delle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso;

Idealgraf S.r.l. si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura meramente confermativa dell'atto del 10 febbraio 2016 e l'infondatezza nel merito delle avverse censure.

Nella camera di consiglio del 25 maggio 2016, con ordinanza n. 91/2016, veniva respinta l'istanza di sospensione *“rilevato che le numerose questione d'ordine giuridico sollevate dalle parti (inammissibilità del ricorso per asserita natura meramente confermativa dell'atto impugnato, pregressa conoscenza da parte della odierna ricorrente degli atti del 2014 e del 2015, natura contingibile ed urgente ovvero di ordinario potere comunale alla stregua di apposita norma regionale dell'atto impugnato, adeguatezza dell'istruttoria, ecc. ) non possono trovare adeguata trattazione in sede di sommaria delibazione cautelare, ma devono essere esaminate nella fase di merito”* e che *“la vicenda de quo si trascina, in assenza di tempestiva impugnativa degli atti sino ad ora emessi, da oltre due anni, fermo restando che si configurano meri danni patrimoniali comunque risarcibili, in caso di favorevole esito del giudizio impugnatorio”*.

Il Tavolo tecnico, acquisite le produzioni documentali della ricorrente (trasmesse, come anticipato, IL 2 marzo 2016), nella seduta del 7 giugno 2016 deliberava di prolungare il periodo di spegnimento dell'impianto al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'espletamento di ulteriori accertamenti: esito che l'Amministrazione comunicava alla ricorrente con atto dell'11 giugno successivo.

La ricorrente, con motivi aggiunti, impugnava i due atti da ultimo richiamati, reiterando le censure già oggetto del ricorso introduttivo.

La ricorrente e il Comune esponevano conclusivamente le loro posizioni con memorie depositate, rispettivamente, il 27 e il 29 ottobre 2016 e replicavano con memorie entrambe depositate il 9 novembre 2016.

All'esito della pubblica udienza del 30 novembre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio accoglie l'eccezione di tardività riferita ai più volte richiamati provvedimenti intervenuti negli anni 2014 e 2015 ormai inoppugnabili essendo decorso il termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a..

A tali fini non rileva la dedotta non acquisita conoscenza dei medesimi in ragione del successivo subentro della ricorrente nella posizione della società A2B poiché, in ogni caso, gli effetti pregiudizievoli prodotti da ciascun atto (tutti dotati di una efficacia temporalmente stabilita) sono ad oggi esauriti.

Sempre in via preliminare deve invece respingersi (nei termini di seguito illustrati) l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle resistenti sul presupposto della natura meramente confermativa della determinazione del 10 febbraio 2016, oggetto di tempestiva impugnazione nel presente giudizio.

L'Amministrazione con il provvedimento impugnato, riassume le precedenti vicende provvedimentali e considerato che il termine prefissato (e più volte prorogato) per la conclusione del procedimento sarebbe scaduto il 16 febbraio 2016 e che l'istruttoria richiedeva ulteriori tempi,

prorogava il citato termine di ulteriori 120 giorni e nelle more confermava il proprio provvedimento del 14 marzo 2014, ovvero, la sospensione dell'attività dell'impianto.

In altri termini, all'esito di una rinnovata istruttoria, affermava la perdurante esigenza di mantenere lo spegnimento dell'impianto al fine di procedere con le attività di verifica in atto.

Sotto un primo profilo, quindi, rivalutava in termini di attualità la situazione di fatto (impatto dell'impianto nell'ambiente circostante) pervenendo all'adozione di un ulteriore e diverso provvedimento inibitorio suscettibile di determinare una nuova lesione dell'interesse della ricorrente alla ripresa dell'esercizio del cogeneratore.

Il provvedimento impugnato, in quanto idoneo a produrre una ulteriore lesione alla sfera giuridico soggettiva della ricorrente, deve considerarsi autonomamente lesivo, dotato di spessore provvedimentale e, per tale ragione, autonomamente impugnabile.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 54 comma 4 e 55, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere per difetto di competenza e per insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente: natura che riconosce all'atto impugnato, ancorché non qualificato come tale dall'Amministrazione, in ragione del suo contenuto e degli effetti che gli sono propri.

A tale conclusione la ricorrente perviene rilevando che il potere di sospendere l'attività dell'impianto non rientrerebbe fra quelli ordinari dell'Amministrazione comunale e che l'iniziativa in questa sede contestata si sarebbe giustificata in base ad esigenze cautelative indicate nella tutela della salute dei lavoratori e della collettività nel suo complesso.

Affermata nei suesposti termini la natura dell'atto impugnato la ricorrente deduce l'incompetenza del Dirigente all'adozione dello stesso trattandosi di iniziativa riservata in ogni caso alla competenza del Sindaco tanto nell'ipotesi in cui si sia in presenza "*di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*" ex art. 50 comma 5 del TUEL che lo chiamano in causa "*quale rappresentante della comunità locale*", quanto nell'ipotesi in cui si sia in presenza di "*gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*" ex art. 54, comma 5, che lo chiamano in causa "*quale ufficiale del Governo*".

Il motivo è fondato.

L'art. 54, comma 5, del TUEL prevede che "*il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*".

L'art. 50, comma 4 della medesima fonte normativa dispone che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

Ciò premesso deve rilevarsi sotto un primo profilo, che il provvedimento impugnato premette che la necessità di un intervento dell'Autorità comunale scaturisce da segnalazioni circa le emissioni prodotte dall'impianto della ricorrente all'interno di fabbricati di proprietà privata "*destinati ad attività produttiva con stabile permanenza in sito di lavoratori*" e precisa che "*ove fosse*

*confermato” quanto segnalato si “evidenzerebbe una oggettiva non tollerabilità delle emissioni provenienti dall’impianto di co generazione”.*

Sotto un secondo profilo, l’intervento censurato evidenzia la necessità di ulteriori accertamenti *“volti a verificare l’effettività e, con maggiore analiticità, la natura dei sintomi patologici dichiarati”* sul presupposto che possano essere *“potenzialmente pregiudicati l’ambiente e la salute dei lavoratori e delle persone in generale”.*

Sotto un terzo, e ultimo, profilo si afferma la necessità di mantenere in vigore la sospensione dell’esercizio dell’impianto *“in considerazione del paventato rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della collettività nel suo complesso”.*

Ne deriva che, non rientrando fra le competenze istituzionalmente attribuite in via ordinaria al 3° Settore *“Assetto e uso del Territorio”* il potere di sospendere l’esercizio di impianti produttivi a tutela di esigenze di salute pubblica, il provvedimento impugnato (da qualificarsi sulla base del suo contenuto dispositivo prescindendo dal *nomen iuris* attribuito) deve, a parere del Collegio, essere ricondotto agli interventi *ex art. 50 comma 5 del TUEL* che la norma riserva alla competenza del Sindaco.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che *“l’art. 50, comma 5, primo periodo del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riserva esclusivamente al Sindaco la competenza ad adottare, con ordinanza, le misure necessarie a salvaguardare l’igiene pubblica (“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”)*” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3630).

Tali ordinanze, inoltre, *“costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e possono essere adottate al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore. E che, trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall’esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Dalla motivazione dell’ordinanza deve emergere sia la sussistenza della situazione concreta di rischio per gli interessi pubblici sopra indicati, sia la situazione di emergenza, non diversamente affrontabile (id est, l’extrema ratio)”* (TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 67).

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che il provvedimento impugnato, anche quando non fosse da qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente, sarebbe in ogni caso illegittimo in virtù dell’erroneità dei relativi presupposti di fatto e di diritto.

Evidenzia la ricorrente che nonostante le già illustrate esigenze che avrebbero determinato l’adozione dell’atto impugnato, in esso non si darebbe atto di alcun effettivo accertamento medico/tecnico/scientifico suscettibile di supportare la ritenuta esistenza del paventato pericolo e un nesso di causalità con l’esercizio dell’impianto.

Il motivo è fondato.

Nell'ambito della "Campagna di rilevamento della qualità dell'aria" in Corniano, condotta da ARPA trasmessa all'Amministrazione il 19 aprile 2014, relativamente all'impianto di cogenerazione, l'Ente precisa che *"tra gli inquinanti monitorati dal laboratorio mobile, non esistono inquinanti che possono tracciare nello specifico l'emissione dell'impianto di cogenerazione; l'impianto suddetto è dotato di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto tramite l'ausilio di un impianto catalizzatore, che trasforma gli ossidi di azoto (NOX) in azoto gassoso (N2). Gli ossidi di azoto vengono monitorati dal laboratorio mobile che nel caso specifico possono fornire utili indicazioni sul corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento suddetto ... Durante tutto il periodo di effettuazione del monitoraggio, fatta eccezione per alcuni composti organici volatili che illustreremo in seguito, non è stato rilevato alcun incremento della concentrazione degli inquinanti sia primari (NO, CO, SO2) che secondari (NO2 e particolato PM10 e PM 2.5) né incrementi anomali (picchi) di questi inquinanti legati sia a periodi di accensione e spegnimento dell'impianto di cogenerazione, che a particolari condizioni meteorologiche"*.

Circa i rilevati picchi serali di xileni e toluene ARPA precisava che *"per come si originano e per caratteristiche quali-quantitative, non sono da mettere in relazione all'emissione prodotta dall'impianto di cogenerazione, ma piuttosto ad attività presente nella stessa area artigianale"* concludendo che *"per quanto riguarda in vece la rilevazione del contributo specifico dell'impianto di combustione, viste le continue interruzioni di funzionamento, la posizione del laboratorio mobile sotto vento all'impianto solo in alcune ore della giornata, la brevità della campagna e soprattutto l'impossibilità di effettuare un monitoraggio manuale con campionatori passivi di inquinanti "traccianti" del funzionamento dell'impianto stesso (causa spegnimento anticipato) non è stato possibile valutare eventuali relativi contributi significativi"*.

E' pertanto evidente l'erroneità delle illustrate premesse della determinazione impugnata non basata su alcun dato oggettivo accertato idoneo a supportare le tesi dell'Amministrazione circa la pretesa esistenza di emissioni nocive imputabili al funzionamento dell'impianto nonostante la prolungata istruttoria posta in essere.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Sussistono tuttavia, in ragione della specificità delle questioni oggetto del giudizio e della natura dei profili di illegittimità rilevati (competenza e difetto di istruttoria), giuste ragioni per compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere



Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Marco Poppi

IL PRESIDENTE  
Sergio Conti

IL SEGRETARIO